

Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di **appalto** di seguito indicata e deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun partecipante alla gara. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale comporterà **l'esclusione dalla gara**.

OGGETTO: procedura

Numero gara _____

CIG _____

CUP _____

PATTO DI INTEGRITA'

l'impresa _____ con sede legale in _____
 _____ prov. |__| CAP |____| via _____
 _____ Partita I.V.A. n. |____| Codice fiscale n. |____|
 legalmente rappresentata da _____ nato _____ a _____
 _____ il |____| C.F. |____| e residente a _____
 _____ prov. |__| CAP |____| via _____ in _____
 qualità di _____ (eventualmente) giusta procura
 generale / speciale n. _____ del |____|

PREMESSO

- che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- che il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha ampliato e rafforzato il ruolo dell'ANAC ed ha altresì stabilito, all'articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche "i compiti e le funzioni svolti all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l'ANAC di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

- che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ha sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- che il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», corredato delle relative note, ha sostituito il predetto decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- che l’articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dispone che “La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione”;
- che l’articolo 222, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dispone che “Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’ANAC trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti”;
- che la citata legge 6 novembre 2012, n. 190, all’art.1, comma 17, stabilisce che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”;
- che il Piano Nazionale Anticorruzione – PNA, approvato dall’ANAC con deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013, così come successivamente confermato con il PNA 2019 approvato con deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.” (cfr. PNA, Cap. 1 - punto 1.9);
- che il Presidente dell’AdSP, con decreto n. 153/2018, ha approvato il “Protocollo di legalità”, che è stato successivamente aggiornato in ragione delle intervenute modifiche normative. Tale Protocollo deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato, insieme all’offerta, da ciascun partecipante alle gare per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, in caso contrario la mancata consegna di tale atto, debitamente sottoscritto, comporta l’esclusione

dalla gara;

- che il “Protocollo di legalità/Patto di integrità” è un atto contenente una serie di regole dirette a valorizzare comportamenti eticamente adeguati che l’AdSP chiede ai concorrenti che le accettano partecipando ai bandi o agli inviti, rafforzando, così, comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara assumendo, nel contempo, le sanzioni previste da tale atto per l’ipotesi di violazione degli impegni presi;
- che l’inserimento del “Protocollo di legalità/Patto di integrità” nella documentazione di gara è finalizzato a garantire una leale concorrenza e la *par condicio* fra tutti i partecipanti, nonché a garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;

CIO’ PREMESSO

l’Impresa, con la sottoscrizione del presente “Patto di integrità”, si impegna al rispetto di quanto di seguito riportato.

Art. 1 - Validità delle premesse

Le Premesse, gli atti ed i documenti nelle stesse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Finalità

Il presente “Patto di integrità” costituisce parte integrante della documentazione relativa alla procedura di gara in oggetto. La mancata presentazione dello stesso “Patto di integrità” a corredo dell’offerta, debitamente sottoscritto per accettazione in calce ed in ogni sua pagina da parte del legale rappresentante dell’Impresa, comporta l’esclusione dalla gara, la revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto.

Nel caso di concorrenti costituiti in consorzi ovvero in Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.), il documento deve essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina rispettivamente dal rappresentante legale del consorzio o della mandataria.

Nel caso di concorrenti in Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.) non ancora costituita, il “Patto di integrità” dovrà essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno, in seguito, le predette A.T.I. (mandanti e mandataria).

Le clausole del presente “Patto di integrità” costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di appalto: nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.



Art. 3 - Dichiarazioni ed Obblighi dell'Impresa

L'Impresa:

- a) dichiara di non avere condizionato, direttamente o indirettamente, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di indirizzare le modalità di scelta del contraente da parte dell'AdSP e, in particolare, di non avere corrisposto, né di avere promesso, al fine di agevolare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto, somme di denaro, regali o altri benefici o vantaggi ad alcuno;
- b) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura;
- c) dichiara di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;

L'Impresa:

- 1) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 2) si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'AdSP, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'AdSP stessa;
- 3) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente "Patto di integrità" e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- 4) assicura di collaborare con le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- 5) si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'AdSP, anche per i subaffidamenti nelle forme previste dalla vigente normativa;
- 6) si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Art. 4 - Obblighi dell'AdSP

L'Impresa prende atto che l'AdSP agisce nel rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza, garantendo la necessaria informativa in merito al "Patto di integrità" in questione, anche mediante pubblicazione del medesimo sul proprio sito istituzionale.

Art. 5 - Sanzioni per violazione del “Patto di integrità”

L'Impresa prende atto ed accetta che nel caso di mancata corrispondenza delle dichiarazioni rese con il presente “Patto di integrità” e di mancato rispetto degli impegni ed obblighi con lo stesso assunti, comunque accertati dall'AdSP, potranno essere applicate, nei suoi confronti, una o più delle seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta:

- a) esclusione dalla procedura di gara;
- b) escussione della cauzione provvisoria;
- c) revoca dell'aggiudicazione;
- d) risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto;
- e) escussione della cauzione definitiva;
- f) risarcimento per danno all'AdSP nella misura di un ulteriore cinque per cento (5%) del valore del contratto, qualora risultasse incapiente la cauzione definitiva, restando comunque impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno.

Art. 6 - Efficacia del Patto di integrità

Gli effetti del presente “Patto di integrità” e l'applicabilità delle sanzioni ivi previste, decorrono dalla data della sottoscrizione e restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di gara. L'esclusione dalla procedura di gara consegue, comunque, alla mancata presentazione del presente “Patto di integrità”, debitamente sottoscritto, unitamente alla documentazione a corredo dell'offerta.

Luogo e data

L'impresa

firma leggibile del legale rappresentante

